

DEL SANTISSIMO IN CRISTO PADRE || E SIGNORE NOSTRO
SIGNORE PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA SETTIMO
COSTITUZIONE || COLLA QUALE LA COMPAGNIA DI GESÙ NELLO
STATO PRIMIERO NELL'ORBE UNIVERSO CATTOLICO VIENE
RESTITUITA. PIO VESCOVO || SERVO DE' SERVI DI DIO A PERPETUA
MEMORIA*

La sollecitudine di tutte le Chiese alla debolezza Nostra, quantunque per merito fossimo, e per forze insufficienti, così disponendo Dio, affidata, obbliga Noi a servirci di tutti quei mezzi, che sono in poter Nostro, e che dalla Divina Provvidenza a Noi vengon misericordiosamente somministrati, onde, quanto però il permettono le diverse, e molteplici vicende de'tempi, e de'luoghi, niuna distinzione facendo di Popoli, e di Nazioni, alle spirituali necessità dell'Orbe Cristiano opportuno soccorso apprestiamo.

Di questo nostro Pastorale Ufficio all'incarico bramando Noi di soddisfare, tosto che l'allor vivente Francesco Kareu, ed altri secolari Sacerdoti da più anni nell'amplissimo Impero Russo esistenti, e una volta addetti alla Compagnia di Gesù da Clemente XIV. Predecessor Nostro, di felice ricordanza, soppressa, a Noi le preghiere loro presentarono, colle quali imploravano, che lor fosse dato di poter coll'Autorità Nostra radunarsi a formare un sol Corpo, onde più agevolmente attender potessero, secondo lo Spirito del loro Istituto, ad istruir ne' principj della Fede, e ad investir de'buoni Costumi la Gioventù, e potesser pure il peso sostener della Predicazione, attendere alle Confessioni, e alla Amministrazione degli altri Sacramenti: Noi tanto più volenterosi pensammo dover le suppliche loro esaudire, quanto, che l'imperator Paolo I. allora Regnante molto caldamente a Noi raccomandolli con sue favorevolissime Lettere a Noi trasmesse sotto il giorno 11 Agosto dell'Anno del Signore 1800, colle quali dimostrando verso di quelli la singolare sua Benevolenza, dichiarava, che grato gli riuscirebbe, se colla Autorità Nostra stabilita colà venisse la Compagnia di Gesù pel bene de'Cattolici del suo Impero.

Per le quali cose Noi con attento Animo esaminando quali grandi vantaggi sarebber per derivare in quelle vastissime Regioni, di Operarj Evangelici quasi destituite, e quanto accrescimento alla Cattolica Religione fosser per recare questi Ecclesiastici Uomini (de'quali li preclari costumi venian con tante lodi innalzati) coll'assidua fatica, coll'attenta cura della Salute delle Anime, e colla indefessa Predicazione, pensammo esser ragionevole cosa ai Voti annuire di sì grande, e di sì

* *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, Bologna, Tipografia de' Franceschi alla Colomba, 1814

benefico Principe. Pertanto colle Lettere Nostre date in forma di Breve sotto il giorno 7 Marzo dell'Anno del Signore 1801, al predetto Francesco Kareu, e agli altri di lui Compagni nel Russo Impero dimoranti, o a quelli, che colà d'altronde recar si potessero, concedemmo facoltà, che libero fosse ad essi di congiungersi, e di unirsi in un sol Corpo, o Congregazione della Compagnia di Gesù, in una, o in più Case da fissarsi ad arbitrio del Superiore, purché però ai Confini si limitassero del Russo Impero, e alla stessa Congregazione in General Preposto deputammo il med. Sacerd. Francesco Kareu a Beneplacito Nostro, e della Sede Apostolica colle convenevoli, e necessarie facoltà, onde ritenessero, e seguissero la Regola di S. Ignazio di Loyola già approvata, e confermata dalle Apostoliche Costituzioni di Paolo III. Predecessor Nostro di felice ricordanza; e onde per questo mezzo i Compagni congregati in un sol Ceto Religioso liberamente potessero l'opera loro prestare all'istruzione Religiosa, e Civile della Gioventù reggere i Seminarj, e i Collegj, e colla approvazione, e consenso degli Ordinarij de' Luoghi, ricever le Confessioni, annunziar la parola Divina, e amministrare li Sacramenti; ricevendo Noi frattanto la Congregazione della Compagnia di Gesù sotto l'immediata tutela e soggezione di Noi, e della Apostolica Sede, e riservando a Noi, ed ai Successori Nostri quelle cose prescrivere, e sanzionare, le quali opportune avesser potuto sembrar nel Signor, per confermarla, e consolidarla, e per ripurgarla da ogni abuso, e corrutela, che potesse per avventura in essa cadere; e a questo effetto colle dette Nostre Lettere date in forma di Breve, che cominciano – CATHOLICAE – derogammo espressamente alle Apostoliche Costituzioni, agli Statuti, alle Consuetudini, ai Privilegj, agli Indulti in qualunque modo concessi, e confermati in contrario delle cose premesse e specialmente alle Lettere Apostoliche del ricordato Clemente XIV, le quali cominciano -- DOMINUS, AC REDEMPTOR NOSTER -- derogando Noi però solo per quel, che contrario fosse alle dette Nostre Lettere, e solo per le concessioni fatte pel Russo Impero. Non molto dappoi pensammo, che que' provvedimenti, che credemmo dover prendere pel Russo Impero, dovesser pure estendersi al Regno delle due Sicilie alle preghiere del Carissimo in Cristo Figlio Nostro il Re Ferdinando, il qual supplicò da Noi, che ne' suoi Dominj, e Stati venisse pure stabilita la Compagnia di Gesù in quel modo, con cui da Noi era stata nel predetto Impero stabilita, poichè ad istillar nella Gioventù la Cristiana Pietà, e quel Timor del Signore, che della Sapienza è il principio, e ad erudirla nella Dottrina, e nelle Scienze, principalmente ne' Collegj, e nelle pubbliche Scuole, in que' luttuosissimi tempi opportuno sembravagli troppo di servirsi dell'opera principalmente de' Chier. Reg. della Comp. di Gesù. Noi per debito del Pastoral Nostro Ufficio bramando di secondare i pii desiderj di Principe sì illustre, i quali alla sola Maggior Gloria di Dio, e alla Salute delle Anime miravano, con nuove Lettere parimenti date in forma di Breve sotto il giorno 30 Luglio dell'Anno del Signore 1804, le quali cominciano -- PER ALIAS -- al Regno delle due Sicilie le nostre Lettere, già date per l'Impero Russo, estendemmo.

Per la restituzione della medesima Compagnia di Gesù a Noi ogni giorno vengon presentate dai VV. FF. gli Arcivescovi, e Vescovi, e dall'Ordine, e Ceto di tutti gli illustri Personaggi, suppliche pressanti, dall'unanime voto di quasi tutto il Cristiano Mondo sostenute, specialmente dappoi che ovunque sparsesi la fama de'grandissimi frutti, cui questa Compagnia avea nei rammemorati Paesi riportato; la qual Compagnia, ove stata fosse feconda di prole ognor crescente, riputavasi essere per ornare, e dilatar amplissimamente il Campo del Signore.

La dispersione istessa delle Pietre del Santuario per le recenti calamità, e vicende accaduta (le quali piuttosto a pianger sono, che a richiamar alla memoria); la soccombente disciplina de' Regolari Ordini (della Religione, e della Cattolica Chiesa splendore, e difesa) alle quali per apporre il convenevol riparo abbiám volto i pensieri, e le Cure Nostre, voglion premurosamente, che ai comuni, e sì giusti Voti l'Assenso Nostro prestiamo. Imperocchè di gravissimo delitto rei ci crederemo al cospetto di Dio, se in sì grandi necessità universali servirci non volessimo di que' salutari ajuti, cui Dio per singolar Provvidenza a Noi presenta, e se Noi nella Navicella di Pietro, da frequenti nembi agitata, e sconvolta, collocati, rigettassimo esperti, e validi Remigatori, i quali spontanei a Noi si presentano per romper i flutti di quel Pelago, che a Noi ad ogni istante naufragio minaccia, e rovina.

Per tanti, e sì forti argomenti, per sì gravi cause, che l'animo Nostro commuovono, finalmente a quello eseguire ci siam determinati, a cui già fin dal principio del Pontificato Nostro miravan grandemente li sguardi nostri. Dopo adunque aver implorato con fervide preghiere il Divino Soccorso, ascoltati i voti, ed i consigli di molti VV. FF. NN. Della S. R. C. Cardinali, di certa scienza, e colla pienezza della Apostolica Podestà decretammo di ordinare, e di stabilire, come realmente con questa Nostra Costituzione da valere in perpetuo, ordiniamo, e stabiliamo, che tutte le Concessioni, e Facoltà da Noi unicamente già date per l'Impero Russo, e pel Regno delle due Sicilie, ora estese si intendano, e per estese si abbiano, come veramente le estendiamo a tutto il nostro Stato Ecclesiastico, egualmente, che ad ogni altro Stato, e Dominio.

Laonde al diletto figlio Sacerdote Taddeo Borzowski attual Preposto Generale della Compagnia di Gesù, e agli altri da Lui legittimamente deputati concediamo, e compartiamo tutte le necessarie, ed opportune facoltà a Beneplacito Nostro, e della Sede Apostolica, onde in tutti i predetti Stati, e Dominj, liberamente, e lecitamente possano ricevere, ed aggregare quelli, i quali saranno per chiedere di essere ammessi, ed aggregati al Regular Ordine della Compagnia di Gesù; li quali poi in una, o più Case, in uno, o più Collegj, in una, o più Provincie congiunti sotto l'ubbidienza del Preposto Generale di tempo in tempo esistente, e, come il richiederanno le circostanze, distribuiti, il

metodo di lor vivere accomodino al prescritto dalla Regola di S. Ignazio di Loyola per le Apostoliche Costituzioni di Paolo III. approvata già, e confermata: concediamo pure, e dichiariamo, che parimenti attender possano ad erudir la Gioventù nei principj della Cattolica Religione, e ad istruirla ne' buoni costumi, e a reggere i Seminarj, e i Collegj; e che col consenso, ed approvazione degli Ordinarj de' Luoghi, ne' quali saranno per trovarsi, possan liberamente ascoltar le Confessioni, predicare la Divina Parola, ed amministrare i Sacramenti: tutti poi i Collegj, le Case, le Provincie, i Membri così congiunti della Compagnia, e quelli, cui avverrà in avvenire di congiungere, ed aggregare, già fin d'ora Noi riceviamo sotto l'immediata tutela, presidio, ed ubbidienza di Noi, e della Apostolica Sede, a Noi, ed ai Romani Pontefici Successori Nostri riservando quello stabilire, e prescrivere, che sembrar potesse doversi stabilire, e prescrivere, per sempre più confermare, e consolidare la medesima Compagnia di Gesù, e per ripurgarla da ogni abuso, se per avventura alcun ve ne fosse per entrare, locchè piaccia al Signore di togliere.

Tutti poi, ed ognuno de' Superiori, de' Preposti, de' Rettori, de' Compagni, e degli Alunni, qualunque questi siano, di questa ristabilita Compagnia, quanto più caldamente possiamo nel Signore, Noi avvisiamo, ed esortiamo, che in ogni luogo, e tempo per fedeli seguaci, ed Imitatori si mostrino di un sì illustre lor Padre, e Istitutore, e la Regola da lui formata, e prescritta accuratamente osservino, e gli utili avvisi, e consigli, cui Egli ai Figli suoi consegnò, di eseguir con somma cura si adoprinò.

In fine ai dilette Figli nostri in Cristo Illustri, e Nobili Personaggi, Principi, e Signori Temporal, come pure ai VV. FF. gli Arcivescovi, e Vescovi, e agli altri tutti in qualunque dignità costituiti moltissimo nel Signore la sovente rammentata Compagnia di Gesù, e ciascuno di Lei membro raccomandiamo, e gli esortiamo, e preghiamo a non sol non permettere, che ad essi venga da chiunque recata alcuna molestia, ma eziandio ad accoglierli benignamente, come è convenevole, e con Carità.

Decretiamo, che le presenti Lettere, e le Cose tutte in esse contenute, sempre, ed in perpetuo siano ferme, valide, ed efficaci, e che il loro pieno, e total effetto sortir debbano, ed ottenere, e che inviolabilmente osservate vengano da chiunque, a cui spetta, o a cui sia per ispettare in avvenire, come pure debbano essere giudicate, e definite così, e non altrimenti da qualunque Giudice di qualunque potestà rivestito, dichiarando irito e nullo quanto avvenisse in contrario giudicato, e definito da chiunque di qualunque Autorità, o questo avvenga scientemente, o ignorantemente.

Non ostante le Costituzioni, e le Ordinazioni Apostoliche, e specialmente le sopra rammentate Lettere in forma di Breve della F.M.

di Clemente XIV., comincianti -- DOMINUS, AC REDEMPTOR NOSTER -- spedite sotto l'anello del Pescatore nel giorno 21 Luglio dell'Anno del Signore 1773. alle quali intendiam di derogare espressamente, e specialmente pei premessi effetti, e non ostante qualunque altra contraria Cosa.

Vogliamo poi, che di queste stesse presenti Lettere ai Transunti, o agli Esemplari, ancora impressi, muniti della Sottoscrizione di alcun pubblico Notajo, e del Sigillo di alcuna Persona in Ecclesiastica dignità costituita, quella stessa fede si presti onninamente e in Giudizio, e fuor di Giudizio, la quale a queste stesse presenti si presterebbe, se fossero esibite, e mostre.

A niuno adunque lecito sia assolutamente di infrangere, o di contraddire con temerario ardimento a questa Carta di Nostra Ordinazione, Statuto, Estensione, Concessione, Indulto, Dichiarazione, Facoltà, Ricevimento, Riservazione, Avviso, Esortazione, Decreto, e Derogazione. Se alcuno di attentarlo ardisca sappia essere Egli per incorrere l'indignazione di Dio Onnipotente, e dei BB. Apostoli suoi Pietro, e Paolo.

Dato a Roma presso S. Maria Maggiore l'Anno dell'Incarnazione del Signore 1814. Nel giorno 7. Agosto, del Pontificato nostro l'Anno XV.

*A. Card. Pro-Datario. R. Card. Braschi Honesti.
Vista Per la Curia. D. Testa F. Lavizzari.*

Registrata nella Secretaria de'Brevi.

Bologna Tipografia de' Franceschi alla Colomba